



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

**R.D.O. SU MERCATO ELETTRONICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016, PER IL SERVIZIO DI N°7 RILEVAZIONI STRUMENTALI FONOMETRICHE DA ESEGUIRSI NELLE ANNUALITÀ 2018-2019-2020 PRESSO ATTIVITÀ PRODUTTIVE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG Z1820C89AA**

CAPITOLATO

Premessa

Nell'ambito delle procedure di rilascio delle AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali) presentate tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio è competente all'interno del Comune di Vicenza ad esprimere i pareri in materia acustica richiesti dalla Provincia.

Numerose ditte si avvalgono della facoltà di produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di inquinamento acustico, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, relativamente alla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, e secondo le modalità contenute nell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Vicenza.

Il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, competente per materia, è pertanto tenuto a predisporre le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia acustica, ex art.4 del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, presentate nell'ambito delle procedure AUA.

La definizione del numero di rilevazioni deriva da una stima fatta sul numero di autocertificazioni mediamente pervenute in materia acustica nell'ambito di procedure di rilascio delle A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali) e corrispondenti ad una percentuale non al di sotto del 5% del totale (come da Disciplina interna approvata con determina del Dirigente PGN 132109 del 6/10/2017). Il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, inoltre, a sua discrezione si riserva un controllo puntuale da effettuare nell'arco dei tre anni di durata dell'incarico.

In considerazione del fatto che per effettuare le suddette verifiche è necessario procedere a puntuali misurazioni fonometriche secondo i criteri che la legge definisce, il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza deve avvalersi di un **tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dal recente decreto legislativo n. 42/2017 che ha portato modifiche all'art. 2 della Legge 447/1995 e abrogato il DPCM 31 marzo 1998**. Il tecnico deve risultare attualmente iscritto negli appositi elenchi regionali o provinciali di residenza, in attesa dell'attuazione del suddetto decreto che prevede l'istituzione di un elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tale figura professionale non è rilevabile all'interno degli uffici comunali. Vista la specificità del tema e delle caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento di rilevazioni fonometriche, si rende necessario il ricorso ad un professionista esterno in possesso delle qualifiche richieste dalla legge.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 100516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio riguarda l'esecuzione da parte del tecnico competente in acustica, aggiudicatario dell'appalto, di indagini fonometriche presso aree di pertinenza esterne ad insediamenti produttivi siti nel territorio comunale che verranno indicate dal Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, nei tempi e nei modi di seguito riportati.

Lo scopo delle verifiche è di accertare il rispetto dei limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica vigente nel Comune di Vicenza.

Il numero delle rilevazioni totali da eseguirsi nel triennio 2018-2019-2020 è pari a sette, suddivise in due per anno ed una ulteriore da effettuarsi nell'arco del triennio a discrezione del Comune.

Gli esiti delle verifiche devono essere restituiti al Comune di Vicenza in forma di **Rapporti tecnici** redatti dal professionista aggiudicatario.

ART. 2

CONTENUTI E MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

a) Descrizioni del servizio

Il servizio consiste nella rilevazione strumentale, negli anni 2018-2019-2020 delle emissioni acustiche provenienti da attività produttive insediate nel territorio comunale per la verifica del rispetto dei limiti di zona previsti nel Piano di Classificazione Acustica comunale, pubblicato nel sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it nella pagina dedicata al Settore Ambiente a cui si accede da Uffici – Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio – Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Ambiente – Piano di Classificazione Acustica .

Ogni verifica comprende:

- **Misura livello sonoro**
- **Valutazione impatto acustico/clima acustico comprensiva di analisi di frequenza**
- **Presenza di un operatore fino a 2 ore**

In ognuna delle tre annualità di riferimento, il dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza avvierà con determina (entro il 31 marzo di ogni anno) una campagna di controllo per la verifica a campione, o a discrezione, puntuale, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate in materia acustica e presentate ai fini del rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA). I riferimenti delle ditte soggette alla verifica saranno comunicate dalla stazione appaltante al professionista incaricato con nota scritta. Il professionista dovrà provvedere alla verifica fonometrica secondo le modalità contenute nelle norme di settore e in particolare nei decreti attuativi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, come il D.M.16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" e suoi allegati, e il D.Lgs. 4.9.2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto", nonché secondo nuove disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore successivamente.

La misurazione strumentale deve avvenire in periodo diurno, salva diversa indicazione del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, e in ambiente esterno secondo il punto 6) dell'allegato B del D.M. 16.3.1998.





COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Ove però la situazione lo richieda, in quanto risulti palese un disturbo al vicinato, si dovrà procedere anche alla misurazione interna agli edifici secondo quanto previsto dal punto 5) stesso decreto, previo accordo con il Comune di Vicenza che preventivamente dovrà ottenere dagli interessati il permesso di accesso alla proprietà privata.

Per ogni verifica effettuata **dovrà essere prodotto al Comune di Vicenza**, Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, **un Rapporto Tecnico** finale nel quale siano evidenziati i livelli di rumore dell'azienda in tutto il ciclo produttivo, compresi gli impianti accessori, in relazione alla specifica classificazione di zona e i livelli differenziale.

b) Tempo massimo per l'espletamento del servizio

Le attività annuali di misurazione strumentale delle emissioni acustiche dovranno concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna al professionista aggiudicatario del servizio, dei nominativi delle ditte sorteggiate dal Comune di Vicenza. La consegna di tutti i Rapporti finali con gli esiti delle verifiche strumentali dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima verifica effettuata.

c) Proprietà degli elaborati

La relazione tecnica conclusiva, gli elaborati ed ogni altra documentazione consegnata dalla ditta a conclusione degli interventi, diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale solo dopo l'avvenuto pagamento degli onorari, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore. Il soggetto incaricato non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI

Il professionista incaricato deve possedere in questa fase normativa transitoria, i requisiti che erano previsti dal DPCM 31 marzo 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b)", oggi abrogato dal D.Lgs. 42/2017, e dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" oggi ugualmente modificato dal D.Lgs. 42/2017, articoli sostituiti con gli artt. dal 20 al 25.

Si richiede che il tecnico, pur nel rispetto del regime transitorio previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 42/2017, provveda entro i termini stabiliti dal decreto stesso a presentare la domanda alla Regione o Provincia nel cui elenco risulta iscritto ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in via di costituzione.

Il tecnico deve essere in possesso:

A) dei requisiti generali ai sensi degli artt. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/ e ssmmii:

requisiti di idoneità morale e generale, con particolare riguardo all'assenza di motivi di esclusione alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80.





COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

B) dei requisiti tecnici specifici:

1. documentazione che comprovi l'attuale iscrizione negli appositi elenchi regionali o provinciali di tecnici competenti in acustica;
2. richiesta presentata alla Regione o alla Provincia che detiene attualmente l'elenco dei tecnici competenti in acustica in cui il professionista risulti iscritto, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 e All 1. Sono fatti salvi i ritardi imputabili agli Enti di riferimento nel caso non avessero predisposto tempestivamente le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni;
3. dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore del servizio dispone per eseguire l'appalto (All. XVII D.Lgs. 50/2016, parte II lett. i) e le misure per garantire la qualità (requisiti di capacità tecnica-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016);

ART. 4

PAGAMENTI ONORARI

1. I pagamenti verranno effettuati dal Comune di Vicenza in tre rate uguali per ognuna delle annualità di durata del presente capitolato. Il pagamento della rata avverrà in un'unica soluzione al termine della campagna di controlli fonometrici annuali programmati dall'Amministrazione comunale e previa presentazione da parte del professionista al Comune di Vicenza dei Rapporti Tecnici di cui alla lettera a) ultimo comma dell'art. 2 presente Capitolato.
2. Le fatture dovranno essere emesse al termine dell'espletamento del servizio in ciascuno degli anni di riferimento, come specificato al precedente paragrafo. Le fatture emesse, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo generale dell'Ente. In caso di accertata irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'Ufficio comunale incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche suddette è il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco OD97S7.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 400516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 5

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z1820C89AA**

ART. 6

RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

a) Responsabilità

1. In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto al risarcimento del danno subito dal Comune;
2. l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato;
3. l'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
4. l'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. Il Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

b) Inadempienze dell'aggiudicatario e penali

L'aggiudicatario non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con il Comune di Vicenza. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 4, pari a €10,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle disposizioni stabilite nel presente Capitolato. Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l'Ente diffiderà l'aggiudicatario all'adempimento con lettera raccomandata A/R, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando che, decorso



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 500516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture rimesse dalla ditta aggiudicataria. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta giorni, con raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione dell'appalto o venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto. A fronte di risoluzione per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto.

c) Risoluzione per inadempimento

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d'onere, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

d) Risoluzione per perdita dei requisiti

La perdita dei requisiti generali di cui all'art. 3 alla lettera A) e dei requisiti specifici di cui alla lettera B) e, in particolare la cancellazione del nominativo del professionista dagli elenchi regionali/provinciali o la mancata iscrizione all'elenco nazionale che verrà istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 e All 1., è causa di risoluzione del contratto.

e) Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di fallimento dell'Impresa;
- ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l'Amministrazione comunale;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

f) Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 600516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È inoltre vietato il totale o parziale subappalto.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 7

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA E ONERI CONNESSI AL SERVIZIO

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del presente contratto.

Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune di Vicenza entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il professionista dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it alla pagina "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali".

Il professionista incaricato dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il professionista si impegna ad espletare gli interventi oggetto dell'appalto in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. A tal fine esonera totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il professionista assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza





COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

nell'esecuzione del servizio. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. 6. Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti il servizio. Qualsiasi tipo di meccanismo sostituito e/o di rifiuto prodotto nel corso degli interventi di manutenzione dovrà essere asportato a cura e spese della ditta appaltatrice e smaltito secondo la vigente normativa.

ART. 8

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle Linee Guide ANAC.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

ART. 10

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.



8

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 800516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

e

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 11

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Regione Regione del Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 9 gennaio 2012, in data 23 luglio 2014 e aggiornato in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

ART. 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza dichiara che tratterà i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice, allo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 900516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente Disciplinare sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 14 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "SERVIZI / Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature Servizi".

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA

**per IL COMUNE DI VICENZA
il Direttore
del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
dott. Danilo Guarti**



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 1000516890241